

COMPILAZIONE
GRADUATORIE INTERNE D'ISTITUTO
2017

GUIDA
PER DOCENTI, DIRIGENTI E SEGRETERIE
SCOLASTICHE
(con esempi concreti)

a cura di Paolo Pizzo

LE NOVITÀ

Tre sono le novità rispetto lo scorso anno scolastico:

1. L'operazione di inclusione nelle graduatorie interne riguarda **tutti i docenti assunti a tempo indeterminato compresi i docenti con incarico triennale.**

La prima novità, dunque, è la graduatoria interna di istituto **UNICA** che comprenderà sia i titolari di scuola che i titolari di ambito in ordine di precedenza e punteggio;

2. L'inserimento in tali graduatorie **riguarderà (per la prima volta) anche i docenti neo assunti in ruolo al 1/9/2016 e assegnati ad una scuola con incarico triennale.**

Da quest'anno, infatti, anche per tali docenti la sede assegnata risulta "definitiva". Pertanto, il neo immesso in ruolo che ha assunto effettivo servizio l'1/9/2016 farà parte della graduatoria interna di istituto della scuola in cui è titolare di incarico triennale. Tale docente, infatti, solo se vorrà potrà partecipare al movimento a domanda, ma non è obbligato a farlo, a meno che, ovviamente, non sia individuato perdente posto per contrazione di organico;

3. Anche per le scuole di **I e II grado** la graduatoria di istituto sarà costituita **PER ORGANICO DELL'AUTONOMIA** ovvero sarà unica per ogni istituzione scolastica senza più distinzione di "sedi associate o di indirizzi con codici meccanografici diversi". Fanno eccezione C.P.I.A., serali, sedi ospedaliere e carcerarie che manterranno ancora organici distinti anche all'interno della stessa autonomia.

Per ogni **autonomia** scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata **distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento.**

Per il resto, rimangono invariati i criteri adoperati fino allo scorso anno:

- I docenti **attualmente in assegnazione provvisoria o in utilizzo** dovranno essere inseriti nella graduatoria interna della scuola di titolarità/incarico triennale e in quest'ultima dichiarare e documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della suddetta graduatoria.
- Ai fini dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al CCNI 2017, **con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio.**
- Le esigenze di famiglia di cui alle lettere "a" (NON ALLONTANAMENTO) e "d" (ASSISTENZA) del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione **con riferimento al comune di titolarità.**

COSA FA IL DIRIGENTE E COSA IL DOCENTE

Analizziamo brevemente e in modo schematico le operazioni che esegue il dirigente scolastico e ciò che interessa il docente.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

✚ provvede, **entro i 15 giorni successivi dalla data ultima per la presentazione delle domande di mobilità**, alla formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle graduatorie interne di istituto relative agli insegnanti titolari.

Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli). **Il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.**

Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria interna, **il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione.**

✚ **formula un'unica graduatoria, per ogni tipologia di posto e classe di concorso, che comprende sia agli insegnanti titolari su scuola, sia i docenti titolari di incarico triennale** e nella quale debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento **(con esclusione dell'anno in corso in riferimento all'anzianità di servizio e alla continuità nella scuola).**

✚ ai fini dell'eventuale **individuazione del soprannumerario sui posti per l'istruzione dell'età adulta, attivati presso i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti**, il dirigente scolastico competente gradua tutti gli insegnanti titolari **di ciascuna sede di organico del centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti** in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata sulla base del servizio di ruolo prestato nell'ambito dei centri di istruzione per gli adulti, **nella relativa sede organico entrata a far parte del Centro.**

✚ sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie interne, **notifica per iscritto** immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.

✚ **esclude** dall'eventuale individuazione del perdente posto i soggetti beneficiari delle precedenza di cui al **punto I), III), IV) E VII) dell'art. 13 – sistema delle precedenza - del titolo I del CCNI (che analizzeremo più avanti).** Sono prese in considerazione le situazioni che **vengono a verificarsi entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità.**

Nota bene:

- ✚ Qualora, **dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento**, emergano **nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico cui le operazioni si riferiscono**, l'ufficio territorialmente competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumero secondo le graduatorie formulate sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
- ✚ I **dirigenti scolastici affiggono all'albo la comunicazione dell'ufficio territorialmente competente contenente l'indicazione della nuova dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà**, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all'O.M. sulla mobilità.
- ✚ I **dirigenti scolastici invieranno immediatamente all'ufficio territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari**, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.

I DOCENTI

- ✚ devono dichiarare e documentare i titoli valutabili (ed eventuali precedenza) ai fini della formazione della graduatoria.

Il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.

- ✚ individuati come perdenti posto sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento (**DA PRESENTARE IN MODALITÀ CARTACEA**).
- ✚ il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d'ufficio. **In entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda.**
- ✚ nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente;
- ✚ l'interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei

termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.

- + l'insegnante **individuato come perdente posto** ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente.
- + non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.
- + in caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio.

PERDENTE POSTO E PRESENTAZIONE DOMANDA IN MODALITÀ CARTACEA: CONDIZIONARLA O PARTECIPARE AL MOVIMENTO A DOMANDA?

Tutti gli interessati devono innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda. La domanda, a differenza di quella volontaria, deve essere presentata alla scuola di servizio nella sola modalità cartacea.

+ CONDIZIONARE LA DOMANDA PER AVERE DIRITTO AL RIENTRO NELLA SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITÀ (INDICARE "NO")

L'insegnante in soprannumero, **qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012**, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, **dovrà rispondere negativamente ("NO") alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda.**

Non si dà seguito al trasferimento d'ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti.

+ PARTECIPARE AL MOVIMENTO A DOMANDA (INDICARE "SÌ")

Il docente in soprannumero, **qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente ("Sì") alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda.**

In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero.

Si dà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.

Si precisa, alla luce di quanto previsto dall'art. 13 punto II, che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.

COME AVVIENE IL TRASFERIMENTO D'UFFICIO?

Il personale individuato perdente posto potrà presentare domanda di trasferimento (in modalità cartacea) ed esprimere fino a 15 opzioni, di cui massimo 5 scuole.

Nel caso non venga accontentato per le preferenze espresse verrà **trasferito d'ufficio, prima dei movimenti a domanda**, e assegnato, in ordine di viciniorietà, **ad una scuola dell'ambito di titolarità**.

Qualora non fosse soddisfatto per carenza di posti, il trasferimento avverrà **in una scuola di un ambito della provincia** rispettando l'ordine di viciniorietà.

In ultima analisi **resterà in soprannumero sull'ambito che comprende la scuola di precedente titolarità**.

INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

✚ L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata:

- nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti dei centri di istruzione per gli adulti della scuola primaria attivati presso i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

- distintamente **per le varie tipologie di posto esistenti**. Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.
- ✚ Per i **posti di sostegno** l'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia:
 - A) minorati della vista;
 - B) minorati dell'udito;
 - C) minorati psicofisici.
- ✚ Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio al trasferimento su tale posto.
- ✚ Nell'organico della **scuola primaria** vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso (posto comune, lingua inglese).
- ✚ Nella **scuola primaria** il personale in soprannumero per l'insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull'organico dell'istituto. A tal fine l'ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l'inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua inglese.
- ✚ Il personale docente interessato a rientrare **su posto lingua inglese** nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

- ✚ non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico **dell'autonomia** determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio.
- ✚ relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia:

- A) minorati della vista;
- B) minorati dell'udito;
- C) minorati psicofisici.

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio al trasferimento su tale posto.

COME LA SCUOLA DEVE INDIVIDUARE L'EVENTUALE PERDENTE POSTO

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, **gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:**

I PRIMI AD ESSERE GRADUATI IN ORDINE DI PUNTEGGIO SONO I

1. docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale **con decorrenza dal 1/9/2016 per mobilità a domanda volontaria (senza alcuna distinzione tra i titolari di scuola e gli incaricati triennali), ovvero i docenti perdenti posto individuati tali dall'anno 2014/2015 e precedenti** che, pur avendo richiesto nella domanda di trasferimento la scuola di ex titolarità **sono stati soddisfatti in una delle preferenze espresse.**

Nota bene: Tale ultimo personale **è il perdente posto individuato tale in anni precedenti al 2015/16** e che ha prodotto "normale" domanda di trasferimento online lo scorso anno scolastico richiedendo il rientro nella scuola o nel comune di ex titolarità. Dal momento che questo personale **non era obbligato** ad indicare altre scuole o altri comuni oltre quelli di ex titolarità, nel caso in cui lo abbia invece fatto e sia stato soddisfatto nelle richieste espresse **è considerato per queste ultime a "domanda volontaria" e di conseguenza "ultimo arrivato".**

SUCCESSIVAMENTE SARANNO GRADUATI IN ORDINE DI PUNTEGGIO

2. docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale dal 1/9/2015 e precedenti, ovvero **docenti individuati perdenti posto nel marzo/aprile 2016 e trasferiti il 1/9/2016 per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.**

Nota bene: Tale ultimo personale comprende solo **i docenti che hanno perso il posto lo scorso anno scolastico e sono stati costretti a presentare domanda cartacea partecipando al movimento condizionato o d'ufficio.** Non essendosi ricreato il posto nella propria scuola è stato

trasferito per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata ed ha potuto comunque esprimere delle preferenze nel modello cartaceo per la mobilità 2016/17.

È considerato già presente nell'organico e non a domanda volontaria **perché comunque considerato come trasferito d'ufficio, anche se ha espresso l'attuale scuola di servizio tra le preferenze ed è stato in questa soddisfatto.**

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

CHI DEVE ESSERE ESCLUSO DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO

Punti I), III), IV) e VII) ART. 13.1 CCNI 2017

I beneficiari delle **precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII)** non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

Pertanto, nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine di cui sopra.

Il personale beneficiario delle **precedenze di cui ai punti III), IV) e VII)** non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, **entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria.**

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.

Sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto i beneficiari delle seguenti precedenze:

❖ PUNTO I) DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

- *Precedenza prevista per i non vedenti (art. 3 l.28/3/91 n.120)*
- *Precedenza prevista per i docenti emodializzati (art. 61 l.270/82)*

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione medica dalla quale risultino le situazioni di cui sopra.

❖ PUNTO III) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

1. *Precedenza prevista dall'art. 21 della l. 104/92*

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione dalla quale risulti chiaramente, **anche in certificazioni distinte**, la **situazione di disabilità** (non necessariamente grave, quindi anche art. 3 comma 1 legge 104/92) e il **grado di invalidità civile superiore ai due terzi** o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.¹

2. *Precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo*

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, **la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.**

Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

- In questi casi non è richiesta una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità del docente, **ma è necessaria solo la certificazione che attesti l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.**

¹ Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. La certificazione medica originale è l'atto, il verbale o la certificazione, rilasciato all'interessato a conclusione dell'accertamento effettuato a norma dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni. L'art. 21 riguarda la persona handicappata, dichiarata tale anche solo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge n. 104/92 **che però abbia anche uno stato di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.** Ai fini dell'esclusione della graduatoria interna gli interessati devono presentare in segreteria apposita certificazione attestante **sia la situazione di inabilità che quella di invalidità.** La legge n. 104/92, all'art. 3, specifica, infatti, al comma 1, che: *"E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"* e al successivo comma 3, che *"qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità"*. **Il riconoscimento dell'handicap e quello dell'invalidità civile sono da considerarsi situazioni diverse, distinte tra loro (l'accertamento del grado di invalidità civile è di competenza solo delle Commissioni Mediche che trattano istanze di riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge n. 295/90 e non delle Commissioni che trattano solo istanze per il riconoscimento della legge n. 104/92).**

3. *Precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della l. 104/92 (disabilità personale)*

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la **situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92)**;

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o **copia autenticata** rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

- La certificazione medica originale è l'atto, il verbale o la certificazione, rilasciato all'interessato a conclusione dell'accertamento effettuato a norma dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.
- **Nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità** (Il verbale di accertamento dello stato di handicap non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l'invalidità totale).

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

❖ **Punto IV ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE**

Precedenza prevista in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94.

Importante: L'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica **solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito. È ulteriormente importante valutare se la scuola di attuale titolarità sia ricompresa o meno nel comune in cui si esercita l'assistenza al disabile:**

- **Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito**, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico **2017/18**, domanda volontaria di trasferimento **alle stesse condizioni di cui al punto IV art. 13.1.**
- Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità **o di incarico** comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, le certificazioni relative a le situazioni sotto indicate:

1.

❖ *Genitori (esclusione da riconoscere ad entrambi) - anche adottivi - che assistono figlio disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92).*

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, **la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del figlio.**

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o **copia autenticata** rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

L'esclusione dalla graduatoria si applica **anche in caso il figlio abbia una certificazione di disabilità "rivedibile" purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.**

Inoltre ai sensi dell'art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

❖ *Colui che esercita la legale tutela*

La figura del "tutore legale" (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto).

Inoltre chi si è visto riconoscere dall'autorità giudiziaria competente la tutela legale di un disabile in situazione di gravità non necessariamente deve essere un congiunto di tale soggetto.

Si noti infatti come il titolo del punto IV dell'art. 13/1 indichi "a parte" la posizione della tutela legale quindi ben separata dall'assistenza prestata agli altri soggetti (coniuge, figli, genitori) specificando appunto "assistenza da parte di chi esercita la tutela legale". In questo caso, quindi,

l'esclusione dalla graduatoria interna si applica al dipendente che abbia la tutela legale per qualsiasi soggetto, anche se non menzionato dal punto IV (es. zio, cugino ecc.).

È ovvio che sarà necessario documentare la tutela legale attribuita dal tribunale.

Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna è valida solo la figura del tutore legale con esclusione dell'amministratore di sostegno.

❖ ***Fratello/sorella (esclusione da riconoscere solo ad uno di essi) convivente col disabile***

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, **la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del fratello/sorella.**

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o **copia autenticata** rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

- Il fratello che assiste la sorella (o viceversa) per fruire dell'esclusione della graduatoria deve comprovare la **convivenza** con quest'ultima;
- Inoltre può essere escluso dalla graduatoria **solo** in quanto **i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili** (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005): l'interessato deve in questo caso anche comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

2.

❖ ***Coniuge che assiste l'altro coniuge o parte dell'unione civile disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92)***

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, **la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del coniuge.**

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o **copia autenticata** rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

L'esclusione dalla graduatoria si applica **anche in caso il coniuge abbia una certificazione di disabilità "rivedibile" purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.**

3

❖ *Figlio che assiste il genitore disabile*

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, **la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del genitore.**

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o **copia autenticata** rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

L'esclusione dalla graduatoria si applica **solo se il genitore abbia una certificazione di disabilità "permanente"**.

L'esclusione dalla graduatoria **viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:**

- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico;
- essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001.

Pertanto è utile ricordare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l'altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non può prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge).

Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.

È importante però precisare che l'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli **non** è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

Nota bene: La convivenza con il genitore disabile non è dunque il requisito per poter fruire dei benefici di cui stiamo trattando, ma solo quello per non dover presentare le autodichiarazioni degli altri familiari.

In conclusione, se il figlio che assiste il genitore è l'unico figlio che convive con quest'ultimo non deve presentare l'autodichiarazione di eventuali fratelli o sorelle; se invece non convive con il genitore oppure vi convive ma non è l'unico figlio, allora la dovrà presentare.

La convivenza con il disabile, infatti, dà solo precedenza al figlio, rispetto ad altri fratelli o sorelle non conviventi, di occuparsi del genitore **ma non è condizione imprescindibile ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna di istituto.**

❖ PUNTO VII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Precedenza prevista dall'art. 18 della l. 3/8/99 n. 265 ovvero personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali compresi i consiglieri di pari opportunità

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, **la documentazione dalla quale deve risultare la carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali (compresi i consiglieri di pari opportunità).**

L'esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e **solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli EE.LL.**

L'esercizio del mandato **deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.**

A1) VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

A) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO COMUNQUE PRESTATO, SUCCESSIVAMENTE ALLA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA, NEL RUOLO DI APPARTENENZA

PP. 6 PER OGNI ANNO PRESTATO (ESCLUSO QUELLO IN CORSO)

Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:

- a) alla scuola dell'infanzia;
- b) alla scuola primaria;
- c) alla scuola secondaria di I grado;
- d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

Si considerano tutti gli anni di ruolo (dall'immissione in ruolo anche giuridica, se coperta da EFFETTIVO SERVIZIO DI ALMENO 180 GG.) fino al 31/8/2016. Si precisa infatti che nell'anzianità di servizio non si deve tenere conto dell'anno scolastico in corso (2016/17).

La valutazione del servizio è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

In via generale l'anno di ruolo si considera valido **se l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni (anche nel caso di retroattività giuridica coperta da servizio).**

In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

Il caso più comune di non attribuzione del punteggio è quando il docente fruisce delle aspettative non retribuite (es. motivi di famiglia) e non matura il servizio minimo richiesto di 180 gg. durante l'anno scolastico di riferimento.

Ricordiamo invece che **sono calcolate come servizio effettivo e quindi utili ai 180 gg. di servizio:**

- **le ferie**
- **il congedo biennale per handicap**
- **tutti i congedi per maternità/paternità (anche non retribuiti)**
- **le malattie, anche se parzialmente retribuite**
- **tutte le altre assenze retribuite come i permessi per matrimonio, per esami, per motivi personali, per lutti ecc. comprese quelle parzialmente retribuite.**

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio o **assegna di ricerca** - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, **è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo, se si è in servizio nello stesso ruolo.**

Analogamente sono riconosciuti utili gli anni di servizio come ricercatore a tempo determinato del personale docente già di ruolo, ai sensi della legge 240/10 e s.i.m. art 24 comma 9bis. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Sono altresì considerati **servizio di ruolo a tutti gli effetti:**

- quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato.

- gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della **legge 30.3.1976, n. 88 art. 16**.
- il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è **valutato con riferimento al ruolo di appartenenza**.

Nota bene:

A1) OGNI ANNO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO IN ISTITUTI SITUATI SU PICCOLE ISOLE O IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO VA CONTEGGIATO DUE VOLTE.

A tal fine sono importanti i seguenti chiarimenti:

- la dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna);
- il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente restato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico;
- il servizio nelle piccole isole si conteggia due volte indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.

Per chi è titolare nel sostegno: Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie. Per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in SCUOLA DI MONTAGNA ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l’attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

La legge n. 90 del 1.03.1957 prevede benefici a favore dei docenti che prestano servizio nelle sedi di montagna in presenza dei seguenti requisiti:

- Plessi scolastici ubicati in comuni considerati di montagna;
- Scuole pluriclassi con non più di due insegnanti.

Per l’attribuzione del punteggio in questione i docenti interessati dovranno produrre apposita dichiarazione dalla quale risulta: gli anni, la sede, la tipologia del servizio prestato ed indicazione che è stato prestato in scuola di montagna.

La suddetta dichiarazione dovrà essere confermata dal Dirigente Scolastico della scuola di servizio con l'indicazione che la suddetta sede, nell'anno di riferimento (anno dichiarato dalla docente) era inserito nell'elenco delle scuole di montagna.

In assenza della convalida da parte del Dirigente scolastico, il servizio di cui trattasi non sarà raddoppiato.

B) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRE-RUOLO O DI ALTRO SERVIZIO DI RUOLO RICONOSCIUTO O RICONOSCIBILE AI FINI DELLA CARRIERA E PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRE-RUOLO O DI ALTRO SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

1. SERVIZI DI PRE - RUOLO

Il servizio pre ruolo ai fini della compilazione della graduatorie interne per l'individuazione del perdente posto è valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi.

I periodi di congedo **retribuiti e non retribuiti** disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) **devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.**

Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001

Ai sensi della Legge n. 160/1955, del Decreto Legislativo n.297/94 e di ciò che è riportato nella Premessa e nella nota 4 della Tabella Titoli allegata al CCNI 2017/18, per la valutazione del servizio pre-ruolo si tiene conto dei seguenti criteri:

- Per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 l'insegnante deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale)
- Per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55 l'insegnante deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive.
- Per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74 l'insegnante deve essere attribuita la qualifica. Per gli anni scolastici dal 1974/75 a oggi l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.
- Il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati senza il possesso del titolo di specializzazione;

- Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica;
- Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 2006/2009.
- I servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea. Ai fini della valutazione tali servizi **devono essere** debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero;
- Il servizio militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera. Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego **come docente a tempo determinato nella scuola statale**.
- Il servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell'assistente universitario) nelle università a decorrere dal 1/7/975;
- Servizio prestato come contrattista all'università ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso scuole statali;
- Servizio militare di leva o per richiamo o per il servizio civile sostitutivo o per l'opera di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto d'impiego non di ruolo presso scuole statali, pareggiate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio;
- Servizi prestati nelle scuole popolari di tipo A, B e C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie. È necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l'intera del corso ed abbia riportato la qualifica;
- Servizi prestati nelle libere attività complementari (LAC) e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media. Non è invece ammesso il riconoscimento del doposcuola nelle scuole elementari in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico.
- Servizio di insegnamento (o in qualità di lettore) non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all'estero, svolto con specifico incarico del Ministero degli Affari Esteri.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

- a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie
- b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali
- c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).

IL CALCOLO CHE DEVE ESEGUIRE LA SCUOLA

Nelle graduatorie interne di istituto il calcolo del servizio pre ruolo viene effettuato nella seguente maniera:

- i primi 4 anni sono valutati per intero (3 pp. per ogni anno effettivamente prestato)
- il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi).

Esempi:

il docente che ha prestato 6 anni di servizio preruolo, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di **punti 16** derivanti dal seguente calcolo:

- primi 4 anni (valutati per intero) $4 \text{ anni} \times 3 \text{ punti} = 12 \text{ punti}$
- rimanenti 2 anni (valutati due terzi) $2 \text{ anni} \times 2 \text{ punti} = 4 \text{ punti}$

Come calcolare gli anni di pre ruolo nel sostegno

Sappiamo molto bene che si dice sempre che gli anni svolti sul sostegno vadano raddoppiati. Ciò infatti vale sia per gli anni di pre ruolo, sia per quelli di ruolo.

Bisogna però stare attenti a questi due vincoli:

- il primo è che gli anni sul sostegno **devono essere stati svolti in possesso del titolo di specializzazione;**
- il secondo è che bisogna essere **attualmente titolari su posti di sostegno.**

Facciamo quindi degli esempi per capire meglio.

Dobbiamo calcolare gli anni di pre ruolo ad un docente che è attualmente su posto di SOS (es. AD00 I grado)

Tale docente ha svolto 2 anni pre ruolo nella A043 e due anni di pre ruolo nel sostegno con titolo di specializzazione.

Gli anni svolti sulla materia andranno calcolati "normalmente" assegnando 3 pp. per ogni anno (**totale 6 pp**).

Quelli svolti nel sostegno vanno invece raddoppiati pertanto si attribuiscono 6 pp. per ogni anno (**totale 12 pp.**).

TOTALE 18 PP.

Nota bene: Ovviamente anche qui vige la regola dei primi 4 anni calcolati per intero e i successivi per i 2/3, quindi bisogna stare attenti non solo a raddoppiare **ESCLUSIVAMENTE** gli anni di pre ruolo svolti sul SOS con titolo di specializzazione, ma anche a controllare bene quanti anni sono stati svolti sul sostegno con il prescritto titolo.

Esempio:

8 anni svolti di pre ruolo, di cui 5 svolti con il titolo di sostegno:

- $4 \times 3 = 12$; $4 \times 2 = 8$ totale **pre ruolo complessivo 20 pp.**

A questi si aggiungeranno gli anni svolti su sostegno:

- $4 \times 3 = 12$; $1 \times 2 = 2$ totale **pre ruolo sostegno col titolo 14 pp.**

TOTALE PUNTEGGIO 34

Se invece lo stesso docente sempre titolare su posto di sostegno avesse svolto degli anni di pre ruolo solo sulla disciplina oppure sul SOS ma senza titolo di specializzazione, allora nessuno di tali anni avrebbe il raddoppio di punteggio.

Stessa cosa ovviamente vale per il docente che non è titolare su posto di sostegno ma che ha svolto anni di pre ruolo sul SOS (anche se con titolo di specializzazione): anche in questo caso **nessuno** di tali anni avrebbe il raddoppio di punteggio **in quanto il docente è titolare sulla disciplina e non su posto di sostegno.**

Per tutto il servizio pre ruolo vale quanto detto precedentemente per gli anni svolti in piccole isole, paesi in via di sviluppo, sul sostegno o in scuole uniche di montagna.

2. SERVIZIO SVOLTO IN ALTRO RUOLO

Nella mobilità d'ufficio e quindi nelle graduatorie interne di istituto in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso si esegue questo calcolo:

- Gli anni di servizio di ruolo **prestati nella scuola dell'infanzia** si valutano per intero (**3 punti per ogni anno per tutti gli anni**) **nella scuola primaria** (e viceversa);
- si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (**3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi**), analogamente **al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.**

- Gli anni di un precedente servizio di ruolo **prestato nella scuola secondaria di primo grado** si valutano per intero (**3 punti per ogni anno per tutti gli anni**) nella scuola secondaria di **secondo grado** (e viceversa),
- si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (**3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi**) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia.

Nota bene: Si valuterà come “**altro ruolo**” con l’attribuzione di **3 punti per ogni anno per tutti gli anni** anche il servizio di ruolo con decorrenza giuridica **non coperto da effettivo servizio** (o se prestato ma inferiore ai 180 gg.).

Pertanto, nella graduatoria interna di istituto **il calcolo può essere diverso a seconda del ruolo di provenienza. Qui la segreteria dovrà porre molte attenzioni.**

In questi casi bisogna infatti pensare a due “comparti” ben distinti: da una parte **infanzia/primaria**, dall'altra **I/II grado**.

Pertanto, se ottengo il passaggio di ruolo da infanzia a primaria (e viceversa) oppure da I a II grado (e viceversa), il calcolo è **sempre 3 pp. indipendentemente dal numero di anni prestati**.

Esempio titolare scuola primaria:

6 anni di ruolo prestati nell'infanzia; 6 anni di pre ruolo.

- per 6 anni di pre ruolo il calcolo sarà: **12 pp.** per i primi 4 anni (4x3) e **4 pp.** per gli altri 2 anni (2x2). **Totale 16**
- per 6 anni di ruolo nell'infanzia il calcolo sarà: **Totale 18 pp.** (6x3)

18 pp. per 6 anni in altro ruolo (infanzia) + 16 pp. per 6 anni di pre ruolo: **TOTALE 34 PP.**

Lo stesso calcolo lo faremmo nel caso il docente fosse titolare di scuola dell'infanzia con anni di ruolo nella scuola primaria oppure se avessimo un docente titolare di scuola di I grado con anni di ruolo nel II grado o viceversa.

ATTENZIONE!

Si valuteranno invece come “pre ruolo”:

- Per i **docenti della scuola secondaria**, il servizio di ruolo prestato nella scuola primaria e dell'infanzia;
- Per i **docenti di ruolo della scuola primaria e dell'infanzia**, il servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria;

Nel caso quindi il docente dell'esempio precedente fosse passato dall'infanzia al I grado oppure dalla primaria al II grado (e viceversa) ovvero dal "comparto" infanzia/primaria a quello I/II grado anziché all'interno del comparto infanzia/primaria o I/II grado, **tutto il servizio svolto nell'infanzia non varrà sempre 3 pp. indipendentemente dagli anni prestati ma si dovrà sommare al pre ruolo.**

Poniamo quindi che il docente avesse sempre 6 anni di ruolo nell'infanzia ma attualmente in ruolo al I o al II grado e non nella primaria.

Allora non ci sarà più la differenza di calcolo tra anni svolti in altro ruolo e anni di pre ruolo, ma tutto "passa" al calcolo del pre ruolo con la conseguenza che i servizi si cumulano e quindi **i primi 4 anni varranno per intero, mentre i successivi per i 2/3 senza nessun distinguo tra "altro ruolo" e "pre-ruolo."**

Sempre rimanendo nell'esempio precedente:

- **6 anni all'infanzia + 6 di pre ruolo = 12 anni di calcolo pre ruolo** (si sommeranno gli anni dell'infanzia con il pre ruolo e il calcolo sarà "unico").

Quindi: primi 4 anni per intero ($4 \times 3 = 12$ pp.) 8 anni per i 2/3 ($8 \times 2 = 16$ pp).

TOTALE 28 PP. invece che 34 come nell'esempio precedente.

Per tutto il servizio svolto in altro ruolo vale quanto detto precedentemente per gli anni svolti in piccole isole, paesi in via di sviluppo, sul sostegno o in scuole uniche di montagna.

B2) VALIDO SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA: PER OGNI ANNO DI SERVIZIO DI RUOLO EFFETTIVAMENTE PRESTATO COME "SPECIALISTA" PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA DALL'ANNO SCOLASTICO 92/93 FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 97/98

Ci si riferisce al servizio di ruolo effettivamente prestati come specialista per l'insegnamento della lingua straniera distinto in anni PRESTATI DALL'A.S. 92/93 ALL'A.S. 97/98.

- **0,5 punti** per ogni anno di servizio prestato nel plesso di titolarità;
- **1 punto** per altro plesso continuità di servizio nella scuola e nel comune

C) CONTINUITÀ NELLA SCUOLA E NEL COMUNE

Nella graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del personale soprannumerario, la continuità si riconosce per **OGNI ANNO (a prescindere dal vincolo del triennio che è valido solo per i trasferimenti a domanda)** di servizio prestato nella SCUOLA di attuale titolarità o di **incarico triennale**, attribuendo:

- **2 pp.** per ciascun anno sino al quinto

- **3 pp.** per ogni anno successivo al quinto senza soluzione di continuità.

Non va valutato l'anno scolastico in corso (2016/17) al momento di presentazione della domanda.

La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata sulla base del servizio di ruolo prestato nell'ambito dei centri di istruzione per gli adulti, **nella relativa sede organico entrata a far parte del Centro.**

Pertanto, un docente che ha 5 anni di servizio nella stessa scuola avrà 10 pp. di cui alla lettera C della tabella di valutazione del CCNI 2017/18, mentre per il sesto anno avrà 13 pp., per il settimo 16 pp. e così via.

Oltre a tale punteggio viene anche attribuito 1 anche la continuità di servizio nella **comune** di attuale titolarità.

Il punteggio della continuità in riferimento al servizio prestato nella SCUOLA di attuale titolarità o di incarico triennale, però, non si cumula, PER LO STESSO ANNO SCOLASTICO, con l'eventuale punteggio attribuito per la continuità nel COMUNE ove è situata la scuola di attuale titolarità.

A tal proposito il docente deve dichiarare di aver prestato ininterrottamente servizio nello stesso comune di titolarità, conservandone la titolarità in altre unità scolastiche dello stesso, negli anni scolastici immediatamente precedenti a quelli già dichiarati.

Ricordiamo inoltre che il punteggio per la continuità negli anni prestati su PICCOLE ISOLE viene raddoppiato.

Prenderemo in considerazione, cercando di dare un certo "ordine", ciò che indica la tabella di valutazione titoli con riferimento alle note 5 e 5bis della lettera C che prevede:

n.....anni di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità (pp. 2 per i primi 5 anni e p. 3 dal sesto anno in poi);

n.....anni di servizio nel comune di attuale titolarità senza soluzione di continuità (pp. 1 per ogni anno non coincidente con quelli attribuiti per la continuità nella stessa scuola).

❖ CONTINUITÀ: DECORRENZA ECONOMICA DELLA NOMINA E ASSEGNAZIONE di SEDE DEFINITIVA

La continuità didattica è attribuita partendo dalla DECORRENZA ECONOMICA dell'immissione in ruolo e dall'assegnazione della SEDE DEFINITIVA.

Pertanto, è escluso dal conteggio sia il periodo di servizio pre ruolo sia il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina, ma anche quello di decorrenza economica prestato però su sede provvisoria.

ESEMPI

1. docente entrata in ruolo nel **2008/09** (sede provvisoria) e ottiene la sede definitiva nel **2009/10** (anche se è la stessa in cui ha svolto l'anno di prova) rimasta nella stessa scuola senza aver mai ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale), la continuità è:

- 2009/10 (sede definitiva); 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16.
- Non si conta l'anno in corso.

Punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto **16 pp.** ($5 \times 2 = 10 + 3 \times 2 = 6$ punteggio che viene attribuito anche nel trasferimento a domanda).

2. docente entrata in ruolo nel **2013/14** (sede provvisoria) e ottiene la sede definitiva nel **2014/15** (anche se è la stessa in cui ha svolto l'anno di prova) rimasta nella stessa scuola senza aver ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale), la continuità è:

- 2014/15 (sede definitiva) + 2015/16.
- Non si conta l'anno in corso.

Punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto **4 pp.** ($2 \times 2 = 4$. Nessun punteggio viene invece attribuito nel caso di trasferimento a domanda perché il docente non ha ancora maturato il triennio di continuità).

❖ **CRITERI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CONTINUITÀ (CCNI 2017 e note 5 e 5bis della tabella valutazione titoli allegata)**

Come già detto, la continuità didattica è attribuita **partendo dalla decorrenza economica dell'immissione in ruolo e dall'assegnazione della sede definitiva.**

- ✚ L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico di circolo, per la scuola PRIMARIA, e nell'a.s. 1999/2000 per la **scuola dell'INFANZIA e per la scuola PRIMARIA** dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico tra plessi dello stesso circolo interrompe invece la continuità di servizio.
- ✚ Negli istituti con **corsi diurni e serali**, la continuità va riferita alla diversa tipologia di organico.
- ✚ Per i docenti **il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto** (comune o sostegno). Per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica -

nella classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.

- ✚ Per i **docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali** ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto.
- ✚ Per i docenti **titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali** e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).
- ✚ Per i **docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica** il servizio deve essere prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istituto di titolarità.
- ✚ Nel caso di **dimensionamento della rete scolastica** (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio.

❖ **QUANDO NON SI INTERROMPE LA CONTINUITÀ (CCNI 2017 e note 5 e 5bis della tabella valutazione titoli allegata)**

- Il punteggio della continuità spetta anche ai **docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità** su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94;
- ai docenti **utilizzati a domanda o d'ufficio**, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
- ai docenti della **scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera** presso il plesso o fuori del plesso di titolarità;
- ai docenti **utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali** di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.
- ai **docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93**, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità (**comprese le utilizzazioni nei Licei musicali**).
- Ai docenti **esonerati dal servizio previsti dalla legge** per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I.

- non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la **mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.**

L'anzianità di servizio ai fini del calcolo degli anni di continuità **nella stessa scuola va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.**

In particolare, il punteggio per la continuità del servizio **deve essere attribuito nel caso di assenze per i seguenti motivi:**

- per malattie; per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01 (congedi parentale e per malattia del figlio anche se non retribuiti);
- per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
- per mandato politico ed amministrativo;
- nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite;
- per incarico della presidenza di scuole secondarie;
- per esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
- per esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
- per collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23.12. 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306;
- per il servizio prestato nelle scuole militari **nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall'art 1 comma 65 della legge 107/15.**
- **per la scuola primaria** il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.
- non costituisce soluzione di continuità **l'introduzione dell'organico unico dell'autonomia**, con l'automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto.

❖ **QUANDO SI INTERROMPE LA CONTINUITÀ (CCNI 2017 e note 5 e 5bis della tabella valutazione titoli allegata)**

- Quando la durata del servizio riferito a ciascun anno scolastico, abbia avuto una durata inferiore a 180 giorni.
- Per i periodi trascorsi dal personale docente di ruolo per la frequenza di dottorati di ricerca, borse di studio ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476, assegni di ricerca, ricercatore a TD.
- Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.
- Il punteggio non spetta nel caso di assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale) e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell'ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell'ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.
- per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

❖ **PERDENTI POSTO E CONTINUITÀ (CCNI 2017 e note 5 e 5bis della tabella valutazione titoli allegata)**

- ✚ Il docente perdente posto trasferito a domanda condizionata in un'altra scuola produce ogni anno (per 8 anni) domanda di trasferimento indicando nel modulo di domanda come prima preferenza la scuola dalla quale è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata. Questo per esprimere la volontà di rientro nella scuola di precedente titolarità e per non perdere la continuità.
- ✚ Ricordiamo altresì che il punteggio di continuità gli sarà riconosciuto **NELLA SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITÀ** per la formulazione della graduatoria di istituto ai fini dell'individuazione del personale in soprannumero.
- ✚ Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell'ottennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.
- ✚ La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche a seguito del trasferimento d'ufficio, se il docente sia attualmente in esubero sull'ambito (ex dop).

- ✚ La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
- ✚ Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
- ✚ Qualora, scaduto l'ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell'ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.
- ✚ Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.
- ✚ Qualora il docente al termine dell'ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio relativo al COMUNE (1 punto) anche per tutti gli 8 anni dell'ottennio.

C1) VALIDO SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA

- **PER IL SERVIZIO DI RUOLO EFFETTIVAMENTE PRESTATO PER UN SOLO TRIENNIO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 92/93 FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 97/98, COME DOCENTE "SPECIALIZZATO" PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA**
- **PER IL SERVIZIO DI RUOLO EFFETTIVAMENTE PRESTATO PER UN SOLO TRIENNIO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 92/93 FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 97/98, COME DOCENTE "SPECIALISTA" PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA**

Ci si riferisce al servizio di ruolo effettivamente prestati **per un solo triennio senza soluzione di continuità, A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 92/93 FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 97/98.**

- Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per UN SOLO TRIENNIO senza soluzione di continuità, a PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 92/93 FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera.

1,5 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio.

- Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per UN SOLO TRIENNIO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, a partire DALL'ANNO SCOLASTICO 92/93 FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera.

3 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio.

D) A COLORO CHE, PER UN TRIENNIO, A DECORRERE DALLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ PER L'A.S. 2000/2001 E FINO ALL'A.S. 2007/2008, NON ABBIANO PRESENTATO DOMANDA DI TRASFERIMENTO PROVINCIALE O PASSAGGIO PROVINCIALE O, PUR AVENDO PRESENTATO DOMANDA, L'ABBIANO REVOCATA NEI TERMINI PREVISTI, È RICONOSCIUTO, PER IL PREDETTO TRIENNIO, UNA TANTUM, UN PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI

10 PP.

Si conclude con l'a.s. 2007/08 il periodo utile per la maturazione del triennio per il quale spetta il punteggio una **tantum di 10 punti**.

Condizioni:

aver prestato servizio nella stessa scuola per 4 anni: l'anno di arrivo + i successivi 3 in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.

Il trasferimento interprovinciale non ha fatto venir meno la condizione.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 13, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio (cattedra o ruolo) o l'assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 13, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

A2) ESIGENZE DI FAMIGLIA

A) PER IL NON ALLONTANAMENTO DAL CONIUGE O PARTE DELL'UNIONE CIVILE OVVERO, NEL CASO DI DOCENTI SENZA CONIUGE O SEPARATI GIUDIZIALMENTE O CONSENSUALMENTE CON ATTO OMOLOGATO DAL TRIBUNALE, PER IL NON ALLONTANAMENTO DAI GENITORI O DAI FIGLI

6 PP.

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge o parte dell'unione civile, ai genitori o ai figli è attribuito:

- Se è allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.
- Se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con una dichiarazione personale, nella quale l'interessato dichiara che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M.

Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità o di incarico triennale, sono valutate nella seguente maniera:

Il punteggio si attribuisce quando il familiare è **residente nel comune di titolarità del docente**. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti vicinioro alla sede di titolarità.

Qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di **organico** il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

Nota bene

Il punteggio non potrà essere assegnato se comune di ricongiungimento del familiare e scuola di titolarità NON coincidano.

Esempi.

Comune di titolarità Lamezia Terme, comune di residenza del familiare Catanzaro:

in questo caso il docente NON avrà riconosciuto il punteggio di ricongiungimento al familiare perché quest'ultimo risiede in comune diverso rispetto a quello di titolarità del docente.

Comune di titolarità Lamezia Terme, comune di residenza del familiare Lamezia Terme: in questo caso il docente AVRÀ riconosciuto il punteggio di ricongiungimento al familiare.

B) e C) FIGLI

- **Per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni PUNTI 4**
- **Per ogni figlio di età superiore ai 6 ma inferiore ai 18 anni o maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro PUNTI 3**

I punteggi relativi ai figli valgono sempre (indipendente dalla residenza).

Documentazione:

- L'interessato deve attestare con dichiarazioni personali l'esistenza dei figli (precisando la data di nascita).
- I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
- Il punteggio va inoltre attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31/12/2017.
- Lo stato di figlio maggiorenne che, **a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro**, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

D) PER LA CURA E L'ASSISTENZA DEI FIGLI MINORATI FISICI, PSICHICI O SENSORIALI, TOSSICODIPENDENTI, OVVERO DEL CONIUGE O PARTE DELL'UNIONE CIVILE O DEL GENITORE TOTALMENTE E PERMANENTEMENTE INABILI AL LAVORO CHE POSSONO ESSERE ASSISTITI SOLTANTO NEL COMUNE RICHIESTO

PUNTI 6

Punteggio

Vale quanto detto per il "non allontanamento" dai familiari (Lettera A): si valuta **SOLO** quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza **COINCIDE CON IL COMUNE DI TITOLARITÀ DEL**

DOCENTE oppure è ad esso vicinore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile, o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile, o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

Condizioni e documentazione

- il ricovero permanente del figlio, del coniuge o della parte civile, o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
- Ai sensi dell'art. 94, comma 3, della L. 289/02, la situazione di gravità delle personale con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base.
- L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 edall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.
- Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

- L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

A3) TITOLI GENERALI

A) IDONEITÀ CONSEGUITA A SEGUITO DI SUPERAMENTO DI UN PUBBLICO CONCORSO ORDINARIO PER ESAMI E TITOLI, PER L'ACCESSO AL RUOLO DI APPARTENENZA O A RUOLI DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO DI APPARTENENZA

Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti

12 PUNTI.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto (indicazione anche della regione) e della posizione di graduatoria occupata.

Può essere valutato solo un pubblico concorso.

Sono valutati:

- I concorsi ordinari che hanno determinato l'immissione in ruolo (concorso a cattedra);
- I concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado **esclusivamente** nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati;
- I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
- I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

Il punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

Non sono valutati:

- I concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento;
- La partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione;
- I corsi SSIS e TFA;
- I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia **non sono** valutabili nell'ambito della scuola primaria;
- I concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado **non sono** valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica.

B) NUMERO DI DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITI IN CORSI POST-LAUREA

Il punteggio va attribuito **al personale in possesso di laurea**. È valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso.

Per ogni diploma di specializzazione conseguito vengono attribuiti

5 PUNTI.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del diploma.

È valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.

Sono valutati:

- I corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90);
- I corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90);
- I corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509;

- I diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Non sono valutati:

- Il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8;
- I titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS) e TFA.

C) NUMERO DI DIPLOMI UNIVERSITARI CONSEGUITI OLTRE IL TITOLO DI STUDIO ATTUALMENTE NECESSARIO PER L'ACCESSO AL RUOLO

Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza vengono attribuiti

3 punti.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del diploma universitario.

Il punteggio spetta per il titolo AGGIUNTIVO a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza

Sono valutati:

- il diploma accademico di primo livello
- la laurea di primo livello o laurea breve
- Il diploma dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

D) NUMERO DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E/O MASTER DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO

1 PUNTO per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello

È valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

Sono valutati:

- I corsi di perfezionamento di **durata non inferiore ad un anno**, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- I master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.

NOTA BENE: I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico **2005/06** saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con **1500 ore** complessive di impegno, con un riconoscimento di **60 CFU** e con esame finale.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi dei corsi.

Nel caso si tratti di corsi tenuti dall'anno accademico 2005/06 dovrà specificare le ore e i CFU.

E) NUMERO DI DIPLOMI DI LAUREA CONSEGUITI OLTRE AL TITOLO DI STUDIO ATTUALMENTE NECESSARIO PER L'ACCESSO AL RUOLO

5 PUNTI per ogni diploma di laurea

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del diploma di laurea.

Il punteggio spetta per il titolo **AGGIUNTIVO** a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

Sono valutati:

- il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie);
- il diploma di laurea magistrale (specialistica);
- il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017);

Non sono valutati:

- Il diploma di laurea in scienze motorie rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF);
- La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.

- Il diploma accademico di **primo** livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico **del medesimo secondo** livello.
- Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria **non si valuta** in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza (vedi specificazione successiva).

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).

Nota bene (SFP): Alla laurea in **scienze della formazione primaria** con **indirizzo-infanzia**, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza;

Ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in **scienze della formazione primaria** con **indirizzo-primaria**, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

F) CONSEGUIMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA

PUNTI 5

È utile precisare che, in presenza di più di un titolo di Dottorato, ne verrà valutato solo uno.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del dottorato.

G) FREQUENZA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO DI FORMAZIONE LINGUISTICA (solo scuola primaria)

Viene valutata la frequenza del corso di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università.

PUNTI 1

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del corso di aggiornamento.

Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.

H) NUMERO DI PARTECIPAZIONI AGLI ESAMI DI STATO

1 PUNTO per ogni partecipazione agli Esami di Stato

Valido SOLO per gli anni scolastici 1998/1999 – 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323.

Viene valutata la partecipazione ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli anni e delle scuole in cui ha svolto gli esami di stato (solo se dal 98/99 al 2000/01).

I) CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER L'INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA (CLIL)

✓ 1 PUNTO

Con certificazione di livello C1 del QCER

NB: il certificato viene rilasciato solo a chi

- è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)
- ha frequentato il corso metodologico
- sostenuto la prova finale.

✓ 0,5 PUNTI

Senza certificazione di livello C1 del QCER

In questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale

NOTA BENE: L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi dei corsi.

Non bisognerà confondere la certificazione linguistica B1/B2 con il CLIL.

Quest'ultimo riguarda infatti l'apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare e si acquisisce al termine di un corso di perfezionamento universitario. La tabella di valutazione titoli è infatti chiara sull'argomento attribuendo il punteggio per il conseguimento di un **Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL)**:

- 1 p. con certificazione di Livello C1 del QCER;
- 0,5 senza certificazione di Livello C1 del QCER.

Punteggio massimo possibile

I titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di **PUNTI 10**.